AVVOCATI E
COMMERCIALISTI

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Imposta di bollo su fatture elettroniche
Come anticipato in un precedente “AC Notizie Flash del 9 aprile 2019”, dal 1.1.2019 l’obbligo di emissione della fattura in formato elettronico ha comportato anche una differente procedura di assolvimento e versamento dell’imposta di bollo eventualmente dovuta (ove in fattura siano presenti corrispettivi non assoggettati ad IVA e qualora il documento supera la somma di 77,47 euro, occorre applicare l’imposta di bollo nella misura attuale di 2,00 euro).
Relativamente a tali modalità, relative a tutte le fatture elettroniche trasmesse allo SdI l’Agenzia delle Entrate renderà noto nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dei singoli contribuenti l’importo dovuto, sulla base dei dati presenti nelle e-fatture ricevute, dando la possibilità al contribuente di scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 dalla stessa predisposto.
Il versamento dell’imposta di bollo ha cadenza trimestrale, in particolare il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
Si invita pertanto i clienti a monitorare, a ridosso delle singole scadenze, la propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, dove poter conoscere l’importo dovuto e scaricare il relativo F24 di pagamento.
Per coloro i quali dovessero generare autonomamente il modello F24 di pagamento, i codici tributo da indicare nella sezione “Erario”, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti: “2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto.
La scadenza relativa al secondo trimestre 2019 coincide con il 22 luglio, “cadendo” il 20 di sabato.
Lo Studio rimane a disposizione dei clienti per qualsiasi esigenza o necessità.

Per scaricare l’articolo, cliccare qui.